

STATUTO

**LAVORIAMO INSIEME ANFFAS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANREMO IM VIA GIOVANNI
BOREA 57

Numero REA: IM - 79773

Codice fiscale: 00906490081

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Allegato "A"
all'atto n. 8318-6315
del 23.12.15

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, con sede nel Comune di Sanremo (IM), la Società Cooperativa denominata "Lavoriamo Insieme ANFFAS Società Cooperativa Sociale" a mutualità prevalente.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio Comunale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991 e dell'altra normativa in materia, non ha scopo di lucro, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) del comma 1 legge n. 381 del 1991.;
- b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale ad oggetto plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella (attività) di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto questa rappresenta un potenziale completamento di quella e comunque offre l'opportunità di allargare gli strumenti per il perseguimento dello scopo di cui al precedente comma 1.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e dell'altra normativa in materia.

Lo scopo mutualistico è infatti perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci lavoratori, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse economiche, di lavoro e professionali, che gli stessi soci possono rendere disponibili alla Società.

la cooperativa si propone altresì:

- l'elevazione professionale dei soci;
- la realizzazione delle più sviluppate forme di assistenza e mutualità;



una equa ripartizione fra i soci dei lavori e dei compensi relativi;
La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

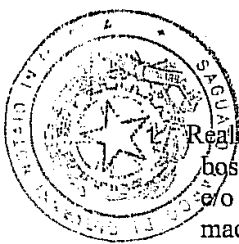
Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, relativamente allo scopo di cui al precedente articolo 3, c. 1, lett. a):

- 1) Realizzazione e gestione di strutture residenziali, semi-residenziali, Riabilitative di accoglienza, di animazione, di comunità terapeutiche, di comunità e di convivenza, educative o assistenziali, centri di accoglienza, mense, centri diurni, comunità alloggio, casa famiglia, volte a rispondere ai bisogni delle persone a disagio e a quelli del territorio, nonché realizzazione e gestione di case di accoglienza anche per soggetti svantaggiati;
- 2) Realizzare e gestire strutture sia "durante Noi" sia "dopo di Noi" in grado di accogliere, in ambienti protetti, sia le persone in disagio sia, eventualmente, i propri parenti;
- 3) Realizzazione e gestione di Centri di Identificazione ed Espulsione, Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo;
- 4) Realizzazione e gestione di servizi socio sanitari di assistenza a domicilio, anche in caso di degenza presso ospedali e attraverso case di cura, di riposo, di soggiorno e di villeggiatura; realizzazione e gestione di servizi di supporto medico ed infermieristico, paramedico, realizzare e gestire servizi di supporto medico ed infermieristico, paramedico, servizi socio sanitari per bambini, anziani, adulti, sia a domicilio, sia presso strutture private e pubbliche, anche tramite la collaborazione di medici esterni e di altri soggetti, siano essi persone giuridiche o privati; realizzare e gestire centri e servizi di riabilitazione e fisioterapia anche a domicilio, attraverso case di cura, di riposo, di soggiorno e di villeggiatura; realizzare e gestire comunità terapeutiche e socio educative;
- 5) Gestione di servizi alla persona ed in particolare a immigrati, anziani, a bambini e portatori di handicap, favorendo il loro accoglimento presso le famiglie;
- 6) Realizzare e gestire servizi di assistenza all'infanzia e baby-sitting, garantendone la salute, l'igiene, la sicurezza, la prevenzione, condividendo le responsabilità anche pedagogiche ed educative dei genitori; realizzare e gestire servizi di sostegno scolastico (pre-scuola e dopo scuola) rivolto a tutti coloro che frequentano la scuola, corsi di alfabetizzazione per extra-comunitari; gestire servizi o attività didattiche, educative e di consulenza;
- 7) Operare per il recupero sociale dei soggetti disabili, svantaggiati ed emarginati, garantendone la salute, l'igiene, la sicurezza, la prevenzione attraverso l'acquisto, l'assunzione in affitto o in comodato di strutture atte alla realizzazione e alla finalizzazione di progetti pedagogici, diagnostici, terapeutici, riabilitativi, educativi e socio ricreativi individuali e di gruppo.
- 8) La promozione, il coordinamento e la gestione di attività socio-culturali, sportive, ricreative, aggregative, di recupero e riabilitative, educazione ambientale, per tutte le fasce di età, nonché per coloro che versano in particolari situazioni di disagio (immigrati, detenzione, handicap, ecc.);
- 9) Realizzare e gestire servizi di animazione, di affidamento educativo, familiare rivolti a tutto l'arco dell'età evolutiva, sia a domicilio, sia presso strutture idonee private e pubbliche; istituire o gestire centri di animazione con attività mirate al recupero sociale e

scolastico.

- 10) La promozione, il sostegno e la gestione di attività formative per l'orientamento al lavoro anche dei soggetti disabili svantaggiati ed emarginati; istituire e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, (anche in collegamento con fondazioni, enti e regioni); lezioni e conferenze, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci e terzi.
 - 11) La promozione, la creazione, il coordinamento e la gestione di strutture residenziali protette, comunità alloggio, case-famiglia, centri diurni, mini alloggi protetti, case di riposo, residenze sanitarie assistite, ricoveri di sollievo, centri di aggregazione ricreativi, culturali e sociali per soggetti svantaggiati o appartenenti a fasce socialmente deboli e/o a rischio.
 - 12) La promozione, il sostegno e la gestione di servizi domiciliari di assistenza, aiuto domestico, espletamento di pratiche burocratiche, attività di accompagnamento, sostegno e riabilitazione e la gestione del servizio di segretariato sociale;
 - 13) La promozione, il coordinamento e la gestione di iniziative di progettazione, formazione e consulenza, anche in collaborazione e/o partenariato con enti locali e altri soggetti, nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e della comunità europea in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo;
 - 14) L'elaborazione e la gestione di progetti formativi di orientamento e di diffusione della cultura del lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, e presso i cittadini attraverso accordi di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati nonché di progetti di utilità sociale redatti su commissione di soggetti pubblici o privati;
 - 15) La promozione, il coordinamento e la gestione di attività di studio e di ricerca delle problematiche sociali, da realizzarsi anche attraverso l'istituzione di centri studi e osservatori, che svolgano sia attività di raccolta, elaborazione e studio di dati socio-economici e ambientali, con specifico riferimento e collegamento alle attività territoriali esistenti, sia attività di sensibilizzazione della pubblica opinione mediante convegni, dibattiti, interviste e pubblicazioni anche periodiche destinate alla diffusione;
 - 16) La promozione - anche attraverso la gestione diretta o indiretta di scuole di ogni ordine e grado, istituti post-laurea, scuole di specializzazione - dell'istruzione e della formazione spirituale, culturale e professionale della popolazione, con particolare riferimento alle fasce deboli, nonché la qualificazione e la riqualificazione professionale nel settore della urgenza ed emergenza sanitaria e socio sanitaria ed assistenziale ed educativa, in particolare delle tecniche di primo soccorso extra ospedaliero di rianimazione di base;
 - 17) la promozione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento per operatori sociali, operatori dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie e degli enti locali, dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altro soggetto pubblico e privato;
 - 18) La promozione di una reale partecipazione allo sviluppo dell'educazione alla salute dei minori e dei giovani, mediante l'ideazione e la gestione di iniziative di carattere formativo e ludico-ricreativo, centri di aggregazione, centri polivalenti, ludoteche, informa-giovani e centri di interesse - tese a prevenire condizioni di disagio psico-fisico e sociale;
 - 19) La promozione, il coordinamento e la gestione di attività volte alla rivalutazione del territorio regionale ed all'offerta di momenti culturali e di conoscenza del territorio regionale, nazionale ed internazionale a soggetti socialmente svantaggiati: turismo sociale, promozione turistica, ecc.;
 - 20) La gestione e il noleggio di mezzi, con o senza conducente, per svolgere l'attività di trasporto e primo soccorso di infermi e/o disabili con ambulanze e con altri mezzi idonei, di qualunque tipo, propri e/o di terzi, in cielo, terra e mare.
 - 21) Prelievo, raccolta e trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria, ivi compreso il trasporto di organi;
- In attuazione dello scopo sociale di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo precedente, si esercitano, in collegamento funzionale ai punti precedenti, le seguenti attività produttive:



- Realizzazione, gestione, e manutenzione di aree verdi urbane, parchi, aree SIC, giardini, boschi, spiagge, lidi, nonché l'attività di pulizia in genere; la pulizia di locali industriali e/o civili; la pulizia di strade e/o piazzali; la manutenzione, anche edilizia, di opifici, macchinari e linee di produzione; l'imballaggio, la cernita, la lavorazione e l'assemblaggio di prodotti finiti;
2. Gestione di attività di raccolta, differenziazione, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi e tossico-nocivi;
 3. Servizi in campo informatico, ed in particolare corsi, consulenze, programmazione;
 4. Produzione di software, installazioni e assistenza all'utente finale, servizi Internet e Intranet, ed in generale ogni attività connessa;
 5. Fotocomposizione e stampa, rilegature, elaborazioni grafiche, promozione di attività editoriale e pubblicitaria;
 6. Servizi di rilevazione, immissione e gestione dati, di digitalizzazione testi, di segreteria, di contabilità, di rilevazione e monitoraggio del territorio e della popolazione, di traduzioni, di organizzazione e gestione di congressi e manifestazioni culturali e economiche;
 7. Lavori di manovalanza, facchinaggio, distribuzione e trasporti vari, nonché segnaletica orizzontale e/o verticale;
 8. Servizi di consulenza finanziaria, assicurativa e organizzativa a privati, imprese e enti per l'ottimizzazione delle loro risorse e per la divulgazione di una cultura economica fondata sul creare le opportunità per tutti i cittadini di accedere alle risorse;
 9. Lavori in appalto di manutenzione, di costruzione, di impiantistica, ed in generale nel campo dell'edilizia;
 10. Lavori in appalto di assemblaggio, di controllo, di montaggio, e di ogni altra attività connessa con il mondo della produzione industriale e artigianale;
 11. Gestione di parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non armata;
 12. La creazione e la gestione di centri di informazione rivolti alla comunità locale;
 13. L'attività di consulenza finalizzata ad iniziative di progettazione, valutazione e formazione anche in collaborazione con soggetti locali nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo;
 14. L'elaborazione di prodotti editoriali;
 15. La produzione di oggettistica, di confezionamento e attività di assemblaggio produttivo;
 16. La fornitura di servizi informatici, servizi web, networking e multimedialità anche attraverso il telelavoro, a soggetti pubblici e privati;
 17. L'organizzazione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, congressi, convegni, seminari, feste;
 18. L'organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo sociale, turismo ecologico-ambientale, turismo religioso, affittacamere, gestione di servizi legati alle attività turistiche, gestione di centri di vacanze sociali, di case-vacanze, di strutture alberghiere e residenziali in genere; gestione, commercializzazione e promozione di pacchetti turistici, anche attraverso la valorizzazione dei beni storici, culturali, architettonici, archeologici e ambientali e di tutte le attività volte alla rivalutazione del territorio locale e regionale;
 19. La promozione dell'economia sociale e locale attraverso attività di consulenza di progettazione anche attraverso lo sviluppo e l'organizzazione di attività agricole, artigianali, industriali e commerciali;
 20. Le pubbliche relazioni per conto terzi, ivi incluso contact center, uffici vendite, call center, ed ogni altro strumento di comunicazione, promozione e commercializzazione aziendale, indagini demoscopiche;
 21. le ricerche di mercato e gestione dati e data-base; servizi di consulenza alle imprese: servizi di supporto e pianificazione aziendale, servizi fiscali e di contabilità, servizi legali, studi e

- ricerche, servizi di progettazione;
22. La promozione delle pari opportunità in genere, campagne divulgative di informazione e sensibilizzazione relativa alla normativa in vigore sulle pari opportunità; consulenza, promozione e sviluppo dell'imprenditoria femminile;
 23. Manutenzione e riparazione di strutture di arredo pubblico e/o di strutture e/o di impianti pubblici, giardini compresi, attività di giardinaggio in genere;
 24. Attività di sorveglianza e guardiana a terra e a mare, bagnini;
 25. Trasporto e/o autotrasporto per conto proprio o per conto terzi di cose e/o persone con particolare attenzione agli anziani, minori e soggetti disabili, ivi compreso il servizio di accompagnamento e assistenza durante il trasporto;
 26. Il servizio di noleggio con conducente per il trasporto pubblico locale, con particolare attenzione agli anziani, minori e soggetti disabili; pulizie idrodinamiche, industriali e/o civili di tubature; spurgo pozzi neri; manutenzione reti fognarie;
 27. Disinfestazione, derattizzazione, risanamenti e bonifiche ambientali;
 28. Carico, scarico e movimentazione di magazzini, anche per conto terzi, con relative spedizioni, consegne, anche a domicilio, facchinaggio e servizi ausiliari in genere;
 29. L'attività di scavi, costruzione, ristrutturazione e rifiniture particolari, manutenzione ed assistenza tecnica nell'edilizia civile e industriale; nell'impiantistica ad alta e bassa tecnologia (idraulica, elettrica, elettronica, pneumatica, meccanica e conseguenti applicazioni) sia in ambito civile terrestre, sia armatoriale navale, nonché il relativo noleggio di attrezzature e ponteggi, tra i quali attività di tamponamenti, tinteggiature e rifiniture in genere;
 30. Lo studio, la realizzazione e/o il rimodernamento di impianti di trattamento ed aree di stoccaggio temporaneo e definitivo e/o di smaltimento rifiuti, con particolare riguardo a;
 31. La realizzazione di servizi di guide turistiche per percorsi naturalistici;
 32. Lo studio, la realizzazione ed, eventualmente la gestione di opere di prevenzione, di salvaguardia, di bonifica ambientale, di risanamento del territorio, anche attraverso la cura dei territori montani ed il loro eventuale rimboschimento.
 33. Gestire ogni attività o fase di attività proprie nel settore agricolo, sia principali che connesse, tipiche o atipiche e complementari, compreso la trasformazione, manipolazione e la commercializzazione di quanto prodotto dalla cooperativa sia all'ingrosso sia al dettaglio;

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, la costruzione, l'acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà nei limiti di legge costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, in osservanza delle leggi in materia, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi



albo elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

L'organizzazione amministrativa delle cooperative dovrà effettuare la netta separazione contabile delle gestioni relative alle attività esercitate, di cui al comma 1 lett. a) e b) dell'articolo precedente, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni connesse dalla vigente normativa.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Numero e requisiti)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 riconducibili allo scopo di cui al precedente articolo 3, c. 1, lett. b), che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge in materia;

soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Il potere di ammissione dei nuovi soci è attribuito all'organo Amministrativo sulla base dei requisiti che i candidati possono vantare.

L'organo Amministrativo ha la piena facoltà di limitare il numero dei Soci per periodi transitori, fermo il limite minimo legale.

Il Socio risponde soltanto nel limite del conferimento rappresentato dalla quota sociale sottoscritta.

E' ammessa la presenza di lavoratori che non siano soci.

Spettano a tutti i soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano a tutti i soci, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e tutti i diritti previsti dal c.c. non espressamente indicati nel presente statuto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve

rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Devono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 6 (Categorie speciali di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui al precedente Art. 5 del presente Statuto) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) di cui in precedenza, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) di cui in precedenza, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

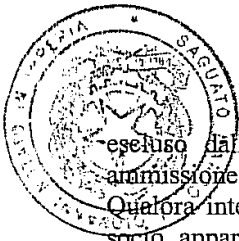
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere



escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato, al momento della sua ammissione, per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di telefono ed eventualmente di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 40 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono e di fax;

f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo Amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

α) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

β) a partecipare alle assemblee e alla vita sociale della cooperativa, nonché all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)



Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- il socio cooperatore può recedere altresì nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2512 Codice Civile;
- c) la cessazione in via definitiva del rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero dell'attività di volontariato presso la stessa;
- d) il trasferimento della residenza del socio in Regione diversa da quella in cui la Cooperativa svolge la propria attività;
- e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano: dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
4. che, previa intimazione da parte dall'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
5. che svolga o tenti di svolgere attività per conto proprio o per conto terzi in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.
6. che abbia atti di grave insubordinazione o svolga minacce o vie di fatto verso soci o superiori o che abbia litigi, ingiurie o risse sul luogo di lavoro o in assemblea dei soci;
7. che danneggi volontariamente beni e/o attrezzature della cooperativa o di terzi a questa affidate;
8. che rubi beni, all'interno della cooperativa, a chiunque appartenenti;
9. che presenti documentazione finalizzata all'ammissione a socio mendace e/o contraffatta;
10. che abbia comportamenti gravi lesivi della dignità della persona;

11. che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno e adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e dell'altra normativa in materia;

12. che, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato da oltre tre mesi senza averne motivato le ragioni.

Potrà infine essere escluso il socio qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

In conformità all'articolo 5, comma 2 della legge 142/01 e successive modifiche, il legittimo recesso da parte del socio ovvero la delibera di esclusione del socio costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia il tipo di rapporto di lavoro in essere.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, comma 4, n. 3), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

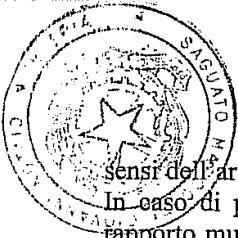
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, comma 2 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai



sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo o in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove il rimborso non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante: dal rimborso delle quote o del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, il credito derivante: da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 e dell'altra normativa in materia.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (uno).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione;
- 2) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- 3) il termine minimo di durata del conferimento;
- 4) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- 5) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti secondo quanto oltre all'art.20.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente numero 4), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

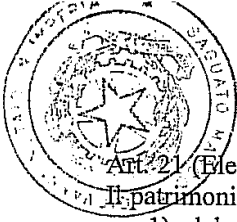
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - 1 voto fino a 500 euro di capitale sottoscritto;
 - 2 voti oltre 500 euro e fino a 1.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 3 voti oltre 1.000 euro e fino a 1.500 euro di capitale sottoscritto;
 - 4 voti oltre 1.500 euro e fino a 2.000 euro di capitale sottoscritto;
 - 5 voti oltre 2.000 euro di capitale sottoscritto.
- d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 (tre) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE



Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25 (venticinque); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita in forza di decisioni dei soci e/o prevista per legge.
- 6) Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Prevalenza della mutualità)

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c., la cooperativa:

- a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'Organo Amministrativo documenterà la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente parametri di cui all'art. 2513 c.c.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- 1) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59 e dell'altra normativa in materia, nella misura prevista dalla legge medesima;
- 3) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 e dall'altra normativa in materia;
- 4) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di altri strumenti finanziari

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso come previsto da apposito regolamento o tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

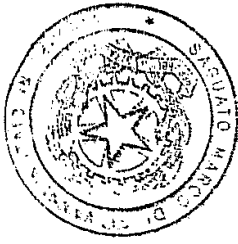
TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'Organo amministrativo;



- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto e l'approvazione dei regolamenti interni in base alla Legge 142/01 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno;

Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 4) e 5), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci o negli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci possono essere, ad eccezione di quelle indicate ai numeri 4 e 5 del precedente articolo, adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro
- contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 20 (venti) se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza

indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo quali fax, e-mail o raccomandata a mano) , inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Qualora l'assemblea sia convocata per l'eventuale delibera di scioglimento anticipato della cooperativa con la sua messa in liquidazione o per la modifica dello scambio mutualistico oggetto della cooperativa, l'assemblea in seconda convocazione sarà regolarmente costituita quando il numero dei soci presenti o rappresentati siano almeno il 30% (trenta per cento) dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione. Sono fatti salvi specifici quorum stabiliti dal presente Statuto o dalla Legge.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; è sempre escluso il voto segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e della tassa di ammissione di cui all'art. 8.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (massimo 5) voti in proporzione al capitale sociale sottoscritto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20 (venti).

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.



Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 2 (due) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta al momento dell'elezione.

L'Amministratore unico o almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, esso dura in carica fino a revoca o a dimissione.

Se non nominati dall'assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 34 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Spetta pertanto all'Organo Amministrativo, tra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. redigere bilanci provvisori, consuntivi e preventivi;
3. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
4. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
5. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
6. deliberare su tutte le altre materie di cui all'articolo 4 del presente Statuto Sociale;
7. deliberare sul conferimento di procure, per singoli atti o categorie di atti;
8. assumere e licenziare il personale della Cooperativo socio e non, fissandone le mansioni e le relative retribuzioni;
9. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
10. nominare il l'eventuale Direttore Generale, l'eventuale responsabile della produzione, l'eventuale responsabile amministrativo, l'eventuale responsabile commerciale ed i capo reparti;
11. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte eccezione soltanto a quelli che, per disposizioni di Legge o del presente Statuto Sociale, siano riservati all'Assemblea Generale dei Soci;
12. concorrere a gare d'appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
13. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti da soci prevista dal presente Statuto sociale;

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni (ad eccezione: delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo Amministrativo e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 (Compensi dell'Organo Amministrativo)

Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti ai componenti l'Organo Amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, in relazione a particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Art. 38 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio sindacale)

L'organo di controllo sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, è composto da un solo membro salvo espressa volontà dell'assemblea di costi-



Il Collegio Sindacale il quale allora si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla decisione dei soci.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

L'organo sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo sindacale è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'organo sindacale, nei limiti di legge, esercita anche il controllo contabile.

I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03 e dell'altra normativa in materia, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- 1) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- 2) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio e le altre previste nel presente Statuto;
- 3) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- 1) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquanta mila euro virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui al codice di procedura civile;
- 2) tre, per le altre controversie.

L'arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dall'eventuale Centrale Cooperativa d'appartenenza.

In difetto sia d'appartenenza sia di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03 e dell'altra normativa in materia.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 e dell'altra normativa in materia i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03 e dell'altra normativa in materia, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al

rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete all'Organo Amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, n. 3);
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.92, n. 59 e comunque in ottemperanza al disposto della normativa in materia.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo dovrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione e legge applicabile)

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la cooperativa:

- a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

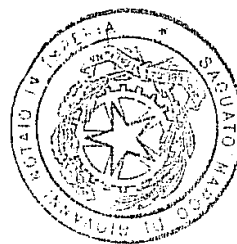
L'Organo Amministrativo documenterà la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmati Massimo Ormea, Marco Saguato notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME
Imperia, 11



[illegible]